

ATTUAZIONE DELLA IV DIRETTIVA- 27 APRILE 2017 ORE 06:00

## Antiriciclaggio: come cambia la disciplina

*Piero Pozzana - Dottore commercialista in Roma*

Si è conclusa la discussione generale, da parte delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato, sullo schema di decreto legislativo attuativo della IV direttiva antiriciclaggio. Si attende a breve il parere delle Commissioni. Gli elementi principali della riforma prevista dalla IV direttiva sono l'estensione dell'approccio basato sul rischio, un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela, nuove misure allo scopo di conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché l'abolizione della "equivalenza positiva" dei Paesi terzi.

La IV direttiva Antiriciclaggio ha recepito le raccomandazioni del GAFI, è il principale strumento giuridico dell'Unione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ed è stata emanata con lo scopo di rendere più efficace il contrasto alla criminalità economica. Questa nuova direttiva dovrà essere recepita **entro il 26 giugno 2017** ed obbliga gli Stati membri ad individuare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Il Governo italiano ha recentemente emanato uno schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva che definisce un quadro globale per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici. Sullo schema di decreto si è conclusa la **discussione generale** nelle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato. Il Governo ha confermato, in via informale, che attenderà l'espressione del **parere** delle Commissioni riunite purché lo stesso intervenga entro il 2 maggio.

### Leggi anche

- [Antiriciclaggio: risk based approach rafforzato](#)
- [Antiriciclaggio: segnalazione di operazioni sospette con poche novità](#)
- [Antiriciclaggio e privacy: l'intervento del Garante](#)
- [Antiriciclaggio, professionisti: adeguata verifica della clientela entro 30 giorni?](#)
- [Antiriciclaggio: si amplia la platea dei destinatari degli obblighi](#)
- [IV Direttiva antiriciclaggio: novità per gli obblighi di conservazione](#)

Rispetto alla direttiva precedente vengono rafforzati la valutazione del rischio di riciclaggio sovranazionale, nazionale e dei singoli soggetti obbligati, l'attività e i poteri delle unità di informazione finanziaria, la trasparenza delle informazioni riguardanti la titolarità effettiva di società e trust, la garanzia della riservatezza dei dati.

Il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo deve passare necessariamente attraverso una **piena responsabilizzazione** dei soggetti obbligati al fine di mappare e intercettare il relativo rischio insito nella pratica quotidiana dell'attività professionale. Da qui la richiesta di una maggiore attenzione per i professionisti chiamati ad una collaborazione maggiore.

Gli **elementi principali di riforma** sono:

- l'estensione dell'**approccio basato sul rischio**; i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a valutare maggiormente i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche;
- un nuovo regime degli **obblighi rafforzati** e semplificati di **adeguata verifica della clientela**: la direttiva mira ad inasprire le norme sull'obbligo semplificato di adeguata verifica eliminando le esenzioni contemplate dalla terza direttiva antiriciclaggio; è inoltre ampliato il campo di applicazione dell'obbligo rafforzato di adeguata verifica, in modo da includervi sia le persone politicamente esposte che occupano importanti cariche pubbliche a livello nazionale sia quelle che lavorano per organizzazioni internazionali;
- **nuove misure** allo scopo di conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla **titolarità effettiva**;
- l'abolizione della c.d. "**equivalenza positiva**" dei Paesi terzi: in base a tale meccanismo, è possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo;
- l'ampliamento dei soggetti obbligati con l'inclusione dei **professionisti** con incarico di curatori fallimentari e commissari giudiziali nelle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942e successive modificazioni;
- un ampio spettro di **sanzioni amministrative** che devono essere adottate dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi fondamentali della direttiva. Le sanzioni e le misure adottate dagli Stati membri devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

## Sanzioni

In merito alle sanzioni c'è da rilevare che secondo il direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, **Claudio Clemente**, intervenuto avanti le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati lo schema di decreto non sembrerebbe realizzare il principio di garantire misure efficaci, proporzionate e dissuasive. Egli ritiene il quadro normativo che emerge dall'insieme delle disposizioni sanzionatorie estremamente complesso e di incerta interpretazione. Sicuramente un punto che dovrà ancora essere migliorato.

**Leggi anche [Antiriciclaggio: le criticità del decreto attuativo della IV direttiva](#)**

## Titolarità effettiva

La IV direttiva introduce innovative previsioni sulla trasparenza e sull'accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di **società** e trust; richiama l'applicazione delle regole in tema di trattamento dei dati personali, regolandone i rapporti con le esigenze dell'antiriciclaggio e viene prevista l'istituzione, in ogni Paese membro, di registri pubblici centrali con informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e trust, accessibili alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse.

In particolare, le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private diverse dalle imprese devono comunicare telematicamente ai rispettivi Registri le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva; i **trust** produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali sono tenuti all'iscrizione in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese al quale devono essere comunicate le informazioni sulla titolarità effettiva del trust.

## Adeguata verifica della clientela

Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela si prevede che i soggetti obbligati procedano all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo in occasione dell'instaurazione del rapporto continuativo o, con una nuova precisazione, del conferimento dell'incarico. Le misure di adeguata verifica della clientela dovranno **applicarsi sempre** qualora vi sia **sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo** ovvero quando

vi siano dubbi riguardo alla veridicità di dati precedentemente ottenuti ai fini dell'obbligo di identificazione.

L'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo dovrà essere effettuata, anche per le operazioni occasionali, non solo per le movimentazioni pari o superiori a 15.000 euro (come attualmente previsto), ma anche per il trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro.

Sono ribaditi l'obbligo di adozione di misure di adeguata verifica della clientela proporzionali al rischio rilevato e la responsabilità, per il soggetto obbligato, di dimostrare l'adeguatezza della valutazione effettuata e delle conseguenti misure adottate ai fini del corretto adempimento dell'obbligo.

Sono indicati i criteri da prendere in considerazione al fine di individuare misure di adeguata verifica equilibrate al rischio rilevato.

Rimane invariato l'obbligo dei soggetti obbligati di garantire lo svolgimento di programmi permanenti di formazione finalizzati alla corretta applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio, così come devono essere adottate procedure adatte ad incentivare segnalazioni interne di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni in materia di antiriciclaggio da parte del personale dipendente.

Si precisa, infine, che non si osservano gli obblighi di adeguata verifica in relazione alla mera redazione e trasmissione, ovvero di sola trasmissione, delle **dichiarazioni** derivanti da **obblighi fiscali** e degli adempimenti in materia di **amministrazione del personale**.